

**REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ**

---

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICITÀ LUNGO,  
in PROSSIMITÀ ED IN VISTA DELLE STRADE DI INTERESSE  
REGIONALE E LOCALE E STRADE DI INTERESSE NAZIONALE A  
GESTIONE REGIONALE

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

### Sommario

Art 1. Finalità.....	4
Art 2. Pubblicità sulle strade .....	4
Art 3. Definizioni.....	5
Art 4. Segnali turistici e di territorio, art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.....	7
Art 5. Segnaletica stradale che fornisce indicazioni di servizi utili, art. 136 del Regolamento del C.D.S. ....	9
Art 6. Preinsegne .....	10
Art 7. Pubblicità lungo, in prossimità e in vista della strada.....	11
Art 8. Dimensioni e forma.....	12
Art 9. Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.....	12
Art 10. Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.....	14
Art 11. Ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza (vedasi Allegato F).....	14
Art 12. Vincoli storici, artistici .....	17
Art 13. Vincoli paesaggistici, ambientali e panoramici.....	17
Art 14. Itinerari internazionali e strade extraurbane principali .....	18
Art 15. Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio .....	18
Art 16. Omologazione della segnaletica .....	19
Art 17. Segnaletica non conforme .....	19
Art 18. Priorità nel posizionamento o nel riposizionamento.....	19
Art 19. Autorizzazioni .....	19
Art 20. Decadenza, revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica .....	21
Art 21. Autorizzazioni per espositori temporanei.....	21
Art 22. Pubblicità su fermate di autobus extraurbane .....	22
Art 23. Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione.....	22
Art 24. Spese di istruttoria e sopralluogo .....	23
Art 25. Canone annuale .....	23
Art 26. Esenzioni .....	23
Art 27. Soggetto competente per il rilascio delle autorizzazioni e la riscossione dei canoni .....	24
Art 28. Cartelli ed espositori nei cantieri edili.....	24
Art 29. Obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	25

## **REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ**

---

Art 30. Targhette di identificazione.....	26
Art 31. Vigilanza .....	27
Art 32. Impianti pubblicitari abusivi .....	27
Art 33. Rimozioni.....	27
Art 34. Conservazione e vendita del materiale rimosso dalla FVGStrade .....	29
Art 35. Rimozione anticipata degli impianti .....	29
Art 36. Allegati.....	29
Art 37. Norme transitorie.....	30

## **REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ**

---

### **Art 1. Finalità**

1. Il presente Regolamento emana le linee guida adottate dalla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito FVGStrade) per il rilascio delle autorizzazioni della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di propria competenza, in base al nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (di seguito C.D.S.) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.).
2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente fuori dai centri abitati regolarmente delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 1 punti 8 e 4 del C.D.S., a meno che non sia indicato diversamente in maniera esplicita.
3. Il presente Regolamento non sostituisce quanto previsto dal C.D.S.; in caso di incongruità rispetto a quanto previsto dal C.D.S. o dal Regolamento di esecuzione del C.D.S. va considerata esclusivamente la normativa in vigore.

### **Art 2. Pubblicità sulle strade**

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. (Rif. art. 23 del C.D.S.).
2. La collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della FVGStrade nel rispetto delle norme di materia in vigore. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico della FVGStrade (Rif. art. 23 del C.D.S.).
3. Anche tutti gli impianti obbligatori per legge, quali a titolo di esempio i prezzari presenti nei distributori o le insegne dei tabacchi, devono seguire il normale iter di autorizzazione.
4. Quando i cartelli, le insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento e la loro collocazione viene autorizzata dalle ferrovie dello stato, previo nulla osta della FVGStrade (Rif. art. 23 del C.D.S.).
5. Il presente Regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale (Rif. art. 23 del C.D.S.).

6. La FVGStrade può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis del C.D.S., e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater del C.D.S. (Rif. art. 23 del C.D.S.).

### Art 3. Definizioni

1. È **insegna di esercizio** solo quella che persegue oggettivamente lo scopo di individuazione della sede aziendale nello spazio territoriale di appartenenza. Essa è la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura. Essa può essere posta in qualunque punto dell'attività, compresi anche il tetto, la facciata laterale e l'ingresso secondario, ovvero nella pertinenza accessoria situata anche lontano dalla sede principale dell'impresa.
2. L'insegna di esercizio può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta.
3. L'insegna di esercizio non deve essere necessariamente una sola ma possono anche aversi più insegne sempre e solo ai fini della realizzazione dello scopo di cui al presente articolo.
4. Le insegne non devono essere sovrabbondanti, eccessive o sovraccariche, per dimensioni, luminosità, animazione, immagini scritte, al fine di non costituire pericolo per la circolazione ovvero distrazione o disturbo per gli automobilisti.
5. Le disposizioni relative alle insegne previste dal presente Regolamento, dal C.D.S. e dal Regolamento di esecuzione del C.D.S. si applicano, in quanto compatibili, a tutte quelle scritte in qualsiasi modo realizzate (ad esempio con tecniche pittoriche direttamente su muro), o applicate (ad esempio su tende, bandiere, ecc.).
6. È altresì considerato insegna di esercizio l'impianto collocato nelle aree di servizio destinate al rifornimento carburanti, riportante il marchio specifico e/o il nome di una società che commercializza prodotti petroliferi.
7. In caso di due o più insegne di esercizio viene trattata come ragione sociale, e quindi esclusa dal pagamento del canone, quella di dimensioni minori.
8. È **preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta (Rif. art. 47 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).

9. Ha scritte di colore nero e può contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale. L'eventuale logo della ditta pubblicizzata potrà essere realizzato a colori.
10. Per le preinsegne installate in prossimità delle intersezioni a rotatoria è ammesso l'uso della simbologia indicante la rotatoria stessa.
11. Ogni preinsegna deve prevedere nella parte inferiore un bordino di color nero dell'altezza di cm 2 (due) e per tutta la lunghezza dell'impianto.
12. È ammesso un numero massimo di due preinsegne per senso di marcia recanti indicazioni inerenti la medesima attività, per ogni strada che conduce direttamente alla ditta pubblicizzata.
13. Un numero maggiore di preinsegne potrà essere valutato singolarmente su base di fondate motivazioni.
14. **Sorgente luminosa** è qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali (Rif. art. 47 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
15. **Cartello** è un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (Rif. art. 47 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
16. **Striscione, locandina e stendardo** rappresentano l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido (Rif. art. 47 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
17. **Impianto pubblicitario di servizio** è qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. (Rif. Art. 47 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.)
18. **Impianto di pubblicità o propaganda** è qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (Rif. art. 47 del Regolamento del C.D.S.).
19. Impianto pubblicitario abusivo è l'impianto pubblicitario privo di alcuna autorizzazione

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

all'installazione da parte dell'ente competente.

20. **Totem pubblicitario** è un impianto pubblicitario a pilastro, composto da un piedistallo e un corpo a colonna ove l'altezza è notevolmente maggiore della larghezza.
21. **Espositori temporanei** sono una forma di pubblicità collegata a fatti occasionali e contingenti, relativi a manifestazioni pubbliche, eventi culturali, folcloristici e di rievocazioni storiche, di spettacolo o circensi e per il lancio di iniziative commerciali. Gli impianti pubblicitari ammessi a titolo di espositori temporanei sono quelli definiti come locandine, plance, cartelli, trespoli polifacciali. Gli striscioni pubblicitari possono essere autorizzati a condizione che da verifica non risultino di pericolo per l'utenza stradale. Possono essere autorizzati in deroga a quanto previsto relativamente alla documentazione da presentare per tutte le altre categorie di mezzi e impianti pubblicitari.
22. Per la determinazione della distanza dalle intersezioni da rispettare per l'installazione pubblicitaria, ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del C.D.S., il presente Regolamento fa riferimento ai contenuti del D.M. aprile 2006 e, in via subordinata e per quanto necessario, ai contenuti del D.M. novembre 2001.
23. Nell'assumere a riferimento il limite esterno della banchina in destra (ciglio asfalto, limite del margine esterno, ecc.) della direttrice, gli schemi grafici allegati definiscono alcune casistiche di applicazione dei criteri di determinazione della distanza dalle intersezioni di cui al comma precedente.
24. L'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria sono da considerarsi come area dell'intersezione; non è pertanto autorizzabile alcuna installazione pubblicitaria.
25. Qualora, nell'applicazione dei criteri individuati nelle casistiche di cui all'allegato H, si manifestino più soluzioni, la scelta deve ricadere su quella più cautelativa ai fini della sicurezza della circolazione.

### **Art 4. Segnali turistici e di territorio, art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.**

1. Le indicazioni di questa categoria si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica:
  - a) turistiche;
  - b) industriali, artigianali, commerciali;
  - c) alberghiere;
  - d) territoriali;
  - e) di luoghi di pubblico interesse.

I simboli che possono essere utilizzati per queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231 del C.D.S. (Rif. art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).

2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo e di prescrizione. Se impiegati

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo (Rif. art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).

3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione (Rif. art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
4. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte (Rif. art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 (Rif. art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» (fig. II.296 del C.D.S.) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione (Rif. art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
7. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione (Rif. art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
8. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera (Rif. art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
9. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
  - a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b seguente (fig. II.298 del C.D.S.);
  - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299 del C.D.S.);
  - c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario



## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

di destinazione (fig. II.300 e II.301 del C.D.S.) (Rif. art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).

10. Tutti i segnali turistici o di territorio che contengono un riferimento alla denominazione o al logo di un'attività privata, sono soggetti ad autorizzazione e al pagamento del canone.
11. I logotipi utilizzati che fanno riferimento ai segnali di localizzazione come previsti dal Titolo II del Regolamento di esecuzione del C.D.S. non sono soggetti al pagamento del canone.
12. Sono considerati segnali turistici o di territorio unicamente i cartelli come descritti nei commi precedenti; ogni cartello difforme è considerato impianto pubblicitario a tutti gli effetti e soggetto alle distanze di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.
13. Tutti i segnali turistici o di territorio devono rispettare le distanze, le dimensioni e la forma previste dagli articoli dal 79 all'81 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.
14. Al fine dell'installazione di tutti i segnali turistici o di territorio non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali pubblicato sul BUR del 25 novembre 2009.
15. La FVGStrade prevede l'utilizzo della segnaletica inerente le "Strade del Vino" come articolato dalla delibera della Giunta Regionale n. 1856 del 06/08/2009 a seguito della L.R. 21 del 22/11/2000 recante "Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del Vino" e s.m.i. e del Regolamento per l'attuazione del capo IV della suddetta legge regionale. Tali indicazioni non sono soggette al pagamento del canone.
16. La FVGStrade prevede la possibilità da parte di Enti o di Associazioni Culturali legalmente riconosciute di installare, previa autorizzazione, segnaletica di indicazione territoriale al fine di indicare i luoghi di maggior rilievo storico culturale. Tali indicazioni non sono soggette al pagamento del canone.
17. La FVGStrade prevede la possibilità da parte degli aderenti al sistema "Agriturismo Italia" di installare, previa autorizzazione, segnaletica di indicazione alberghiera riportante il predetto logo.
18. La FVGStrade prevede la possibilità da parte di Enti legalmente riconosciuti di inserire in alternativa ai simboli previsti rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231 del C.D.S. il proprio simbolo rappresentativo.

### **Art 5. Segnaletica stradale che fornisce indicazioni di servizi utili, art. 136 del Regolamento del C.D.S.**

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che gli stessi siano integrati da una freccia indicante la direzione da seguire. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II.1 del Regolamento di esecuzione del C.D.S., indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
2. Detti segnali possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

istruttoria da parte della FVGStrade, la quale valuterà l'effettiva necessità di indicare i servizi segnalati in funzione dell'utilità per la generalità degli utenti della strada interessata facendo riferimento alla densità di attività della medesima categoria.

3. L'eventuale denominazione e/o marchio può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
4. Tutti i segnali di servizi utili che contengono un riferimento alla denominazione o al logo di un'attività sono soggetti ad autorizzazione e al pagamento del canone.
5. Sono considerati segnali di servizi utili unicamente i cartelli come descritti nei commi precedenti; ogni cartello difforme è considerato impianto pubblicitario a tutti gli effetti e soggetto alle distanze di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.
6. Tutti i segnali di servizi utili devono rispettare le distanze, le dimensioni e la forma previste dagli articoli dal 79 all'81 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.
7. Per ogni posizione richiesta potrà esser autorizzato soltanto un segnale per senso di marcia.
8. Al fine dell'installazione di tutti i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali pubblicato sul BUR del 25 novembre 2009.
9. La FVGStrade prevede la possibilità da parte degli aderenti al sistema "Agriturismo Italia" di installare, previa autorizzazione, segnaletica di indicazione alberghiera riportante il predetto logo.

### **Art 6. Preinsegne**

1. Per ogni struttura dotata di preinsegne viene rilasciata una singola autorizzazione contenente tutti i pannelli, fino ad un massimo di 6 (sei) per senso di marcia.
2. Al momento della richiesta di autorizzazione vanno dichiarati quanti pannelli si vogliono installare per senso di marcia. L'impianto non può contenere preinsegne vuote o con indicazione di "spazio libero". In caso di rimozione della preinsegna, la stessa va comunicata subito alla FVGStrade.
3. La pubblicizzazione relativa ad una singola attività deve esser contenuta in una singola preinsegna per impianto. Sullo stesso impianto non possono esser presenti più preinsegne relative alla stessa attività se indicano la medesima direzione.
4. Le spese di sopralluogo sono dovute esclusivamente alla richiesta della prima preinsegna.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire la possibilità di inserire le preinsegne nell'impianto autorizzato anche ad altri soggetti fino al completamento di tutte le 6 (sei) postazioni disponibili per senso di marcia.
6. Al titolare dell'autorizzazione spetta l'obbligo di vigilare sull'impianto, è tenuto alla sua manutenzione, deve garantirne la sua sicurezza e ogni obbligazione amministrativa.
7. Il titolare dell'autorizzazione è passibile di sanzione nel caso in cui l'impianto autorizzato contenga più di 6 (sei) preinsegne per senso di marcia o vi siano installate preinsegne non autorizzate.
8. L'eventuale rinnovo dell'autorizzazione è soggetto al rispetto della normativa in vigore e del

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

presente Regolamento.

9. Non verranno rilasciate autorizzazioni che prevedano impianti di preinsegne bifilari e perpendicolari al senso di marcia.
10. Le ditte che richiedono preinsegne devono indicare nella documentazione dell'istanza che le attività pubblicizzate hanno sede entro 5 km dagli impianti.
11. In caso di integrazione di preinsegne su un impianto già esistente fino ad un massimo di 6 (sei) posizioni per senso di marcia, la presentazione della nuova istanza e il pagamento del canone sono di responsabilità del singolo richiedente al quale viene rilasciata una concessione integrativa dell'originaria. Di questo viene informato anche il proprietario dell'impianto.
12. In caso di integrazione di preinsegne su un impianto già esistente, assieme alla nuova istanza si dovrà produrre copia dell'informativa rilasciata dal proprietario in merito all'integrazione richiesta su carta semplice.

### **Art 7. Pubblicità lungo, in prossimità e in vista della strada**

1. La pubblicità, intesa come insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, bandiere su pali, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità o propaganda, totem pubblicitari, espositori temporanei si considera:
  - a) **in prossimità della strada:** quando è realizzata ad una distanza dal limite della carreggiata, così come definita dall'art. 3 comma 1 punto 7 del C.D.S., da 3 m a 10 m.
  - b) **in vista della strada:** quando, pur essendo realizzata oltre i 10 m dal limite della carreggiata, risulta visibile dalla strada.
2. Le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo verticale più vicino alla strada del mezzo pubblicitario. La misura va effettuata dal limite della carreggiata del lato dove è presente il mezzo pubblicitario.
3. Entro una distanza di 50 metri dal limite della carreggiata stradale, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari in ambito extraurbano su strade gestite da FVGStrade o in vista delle stesse, è subordinata al rilascio di autorizzazione o nulla osta da parte della FVGStrade.
4. Per distanze superiori a 50 metri dal limite della carreggiata stradale, le insegne di esercizio non luminose con una superficie inferiore o pari a mq 20 non sono più considerate in vista, pertanto non sono soggette ad autorizzazione da parte della FVGStrade. Le insegne luminose rimangono soggette ad autorizzazione a qualsiasi distanza siano collocate. Nel caso di più insegne per la medesima attività, verrà considerata la somma delle stesse.
5. Per impianti lungo ed in vista della strada, per distanze superiori ai 50 metri tutti i rimanenti mezzi pubblicitari sono subordinati al rilascio di autorizzazione o nulla osta da parte della FVGStrade.
6. In tutti i casi nei quali l'insegna di esercizio sia visibile da una strada di competenza della FVGStrade, esclusi i casi nei quali sia interposta una strada appartenente ad altro ente, essa è soggetta ad autorizzazione.

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

### Art 8. Dimensioni e forma

1. I cartelli, le insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. (Rif. art 48 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.). Vedasi Allegato C.
2. In caso di più insegne d'esercizio per facciata la superficie massima è considerata la somma delle varie insegne. In caso di immobili ove sussistano più attività commerciali la somma delle varie insegne verrà considerata quella per singola attività commerciale.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali (Rif. art 48 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
4. La preinsegna deve avere forma rettangolare con dimensioni pari a m 1,25x0,25 (Allegato C), colore di fondo "grigio luce" (rif. Ral 7035). È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
5. Gli espositori temporanei possono avere le dimensioni da cm 70x100 a cm 100x150.
6. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295 del C.D.S. (Rif. art 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
7. I segnali turistici e di territorio devono avere la sagoma e le dimensioni come da tabella II 14/a del Regolamento di esecuzione del C.D.S. (vedi Allegato C).
8. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure da II 298 a II 301 del Regolamento del C.D.S. (Rif. art 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
9. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono rispettare le dimensioni della tabella II.8 del Regolamento di esecuzione del C.D.S. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. Tali tipi di segnaletica sono esemplificati dalla figura II 353 alla figura II 381 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.

### Art 9. Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici (Rif. art. 49 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento,

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

- saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi (Rif. art. 49 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione (Rif. art. 49 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
  4. I cartelli, le insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e in tutti gli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità (Rif. art. 49 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
  5. I cartelli, le insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
  6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata (Rif. art. 49 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
  7. I cartelli pubblicitari posizionati parallelamente all'asse stradale dovranno essere obbligatoriamente installati su due pali infissi nel terreno in maniera salda e inamovibile.
  8. Gli impianti contenenti le preinsegne devono essere calibrati per poter sostenere 6 (sei) pannelli come da attestazione da allegare alla domanda.
  9. Gli impianti pubblicitari devono essere saldamente infissi al terreno e risultare inamovibili. Per il fissaggio dell'impianto al terreno non sono ammessi tiranti in acciaio, catene o simili. Non si possono collocare impianti pubblicitari su trattori, carretti o simili. Possono essere concesse delle deroghe solo per impianti temporanei a discrezione della FVGStrade. È ammessa, ove necessario, la presenza di idonee controventature.
  10. Esclusivamente per le insegne d'esercizio e su espressa istanza delle aziende interessate, si prevede la possibilità di autorizzare impianti nei quali almeno metà degli stessi siano occupati da esposizione fissa e la restante parte da spazi appositi per l'indicazione degli articoli/servizi offerti e dei prezzi.

## **REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ**

---

### **Art 10. Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento (Rif. art. 50 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
2. In caso di illuminazione a led non deve essere superato tale parametro.
3. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte della FVGStrade (Rif. art. 50 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso (Rif. art. 50 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.). Il colore verde è riservato esclusivamente alle farmacie.

### **Art 11. Ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza (vedasi Allegato F)**

1. Lungo o in prossimità delle strade, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) 3 m dal limite della carreggiata;
  - b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
  - f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
  - g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20 del C.D.S.;
  - h) 250 m prima delle intersezioni;
  - i) 100 m dopo le intersezioni;
  - j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
  - d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
  - f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) 50 m, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - c) 100 m dagli imbocchi delle gallerie (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
5. Per gli impianti pubblicitari bifacciali le distanze di cui ai precedenti commi sono valutate avendo riguardo ad entrambi i sensi di marcia, sulla scorta delle valutazioni consentite dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.
6. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.). Vedasi Allegato G.
7. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati, il Regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale (Rif. art. 51 Regolamento di esecuzione del C.D.S.). Vedasi Allegato G.

8. Non sono concesse deroghe sulle distanze per l'installazione di cartelli perpendicolari all'asse stradale ove siano già installati ed autorizzati cartelli posti parallelamente. In caso di installazione di due impianti paralleli contigui tra di loro, essi in ogni caso, dovranno avere una distanza di 25 metri. Va mantenuta una distanza minima di 25 metri fra gli impianti da installare non solo quando paralleli all'asse stradale ma anche nei casi in cui uno dei due sia perpendicolare all'asse stradale.
9. Può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
10. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m<sup>2</sup>, non si applicano le distanze previste al comma 2 (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
11. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.). Non sono ammessi striscioni perpendicolari posizionati a cavallo dell'asse stradale.
12. È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
13. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali (Rif. art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
14. Ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b, c, d, e, f ed h. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m (Rif.



## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

art. 51 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.). Vedasi Allegato F.

15. In corrispondenza delle aree di intersezione sono individuate fasce di rispetto (esclusione) nel limite di m 10 dal limite del ciglio bitumato ove non può essere autorizzata alcuna installazione pubblicitaria.
16. Per i totem, i monoliti o i pali per bandiere si richiede una distanza di ribaltamento dal limite della carreggiata pari almeno all'altezza del dispositivo da installare, fermo restando la distanza minima di 3 m, ad eccezione di quelli installati a servizio dei distributori di carburante.
17. Le fattispecie non riportate in questo Regolamento non sono considerate compatibili con la rete stradale di competenza della FVGStrade e quindi non autorizzabili.

### **Art 12. Vincoli storici, artistici**

1. Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree.
2. In prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

### **Art 13. Vincoli paesaggistici, ambientali e panoramici**

1. Ai sensi dell'art. 153 comma 1 del D.Lgs. n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134 del predetto D.Lgs. è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente.
2. Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità dei beni indicati nell'art. 134 del D.Lgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 4 del C.D.S. previo parere favorevole dell'amministrazione competente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
3. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017, non risulta necessaria l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di un'insegna di esercizio in zona tutelata nel caso in cui questa abbia le caratteristiche definite alla voce A.23 dell'allegato A del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017: "A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

messaggio o luminosità variabile”.

4. Ai sensi dell'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato sul BUR 25 novembre 2009 non risulta necessaria l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di affissi, striscioni, manifesti, locandine e simili con dimensione inferiore a 10 mq e durata inferiore a quattro mesi; parimenti qualora gli stessi siano riferiti a manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili se con durata da 15 giorni prima a 2 giorni dopo l'evento pubblicizzato.
5. Ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale FVG è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche.

### **Art 14. Itinerari internazionali e strade extraurbane principali**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse (Rif. art. 23 comma 7 del C.D.S.).

### **Art 15. Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo c e f, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo a e b, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. del C.D.S. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio (Rif. art. 52 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del C.D.S. e del Regolamento di esecuzione del C.D.S.

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

### **Art 16. Omologazione della segnaletica**

1. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle imprese che dovranno seguire tutta la normativa in vigore.

### **Art 17. Segnaletica non conforme**

1. L'installazione della segnaletica prevista dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento e in difformità da quanto previsto dal C.D.S., dal Regolamento di esecuzione del C.D.S. e dal presente Regolamento, comporterà la classificazione degli stessi come mezzi pubblicitari assoggettandoli alla relativa disciplina anche ai fini della loro sanzione e della loro rimozione.

### **Art 18. Priorità nel posizionamento o nel riposizionamento**

1. In caso di necessità la FVGStrade può procedere a posizionamenti o riposizionamenti seguendo l'ordine come definito nel successivo comma.
2. In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:
  - a) Segnali stradali;
  - b) Segnali informativi;
    - I. segnali turistici e di territorio (Art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.);
    - II. segnali che forniscono informazioni utili per la guida (Art. 135 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.);
    - III. segnali che indicano servizi e impianti per gli utenti della strada (Art. 136 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.);
    - IV. segnali industria o delle attività (art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.);
  - c) Mezzi pubblicitari.
3. In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio-culturale e di informazione pubblica.
4. In caso di riposizionamento la precedenza è accordata al cartello con la concessione attiva di data anteriore.
5. In caso di rimozioni dovrà essere accordata precedenza al mantenimento dell'impianto con la concessione attiva più datata.

### **Art 19. Autorizzazioni**

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strade regionali e strade statali a gestione regionale o in vista delle stesse, in ambito extraurbano, è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della FVGStrade.

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

2. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strada di Ente diverso da FVGStrade, in posizione tale da risultare visibile anche da una strada regionale, è anch'essa subordinata all'acquisizione del nulla osta della FVGStrade. In caso elementi dell'istanza presentata siano in contrasto con quanto previsto dal C.D.S. e/o dal suo Regolamento, il nulla osta verrà negato.
3. La presentazione di istanze per impianti pubblicitari sulle Strade Statali (S.S.) e Regionali (S.R.) dovrà essere effettuata attraverso il portale dedicato Geoworks raggiungibile al sito [www.licopub.fvgstrade.it](http://www.licopub.fvgstrade.it), previa registrazione; la presentazione di istanze per tutti gli altri eventuali casi dovrà essere effettuata utilizzando i moduli presenti sul sito societario [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)- Servizi all'Utenza – Pubblicità, in particolare i moduli M 16.09, M 16.11, M 16.13 ed M 16.17 (vedi Allegato E) con invio alla pec [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it).

Con riferimento alle norme in ambito strutturale (Legge 1086/1971, Legge 64/1974, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., L.R. 16/2009 e s.m.i., D.P.Reg. 176/2011 come oggi aggiornato), alla luce degli obblighi, delle procedure, delle tipologie individuate e delle figure abilitate coinvolte, si evidenzia l'aspetto amministrativo riferito all'obbligo di cui all'art. 49 comma 3 del Reg. C.D.S. *"Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4 del Codice"*.

4. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente. (Rif. art. 53 del C.D.S.). In caso di preinsegne la data di scadenza dell'autorizzazione dell'intero impianto coincide con la data di scadenza della prima preinsegna installata.
5. Sarà possibile procedere ad un rinnovo cumulativo delle autorizzazioni fino ad un massimo di 20 per istanza.
6. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare apposita istanza bollata allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La FVGStrade è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata per tacito assenso (Rif. art. 53 del Regolamento di esecuzione C.D.S.).
7. Dalla data di protocollo del provvedimento il titolare dell'autorizzazione ha quarantacinque giorni di tempo per procedere all'installazione dell'impianto, salvo ulteriori proroghe per motivata e comprovata necessità. Il posizionamento dell'impianto dovrà essere prontamente comunicato alla FVGStrade.
8. Gli impianti autorizzati dovranno essere mantenuti in perfette condizioni anche in mancanza di messaggio pubblicitario, in caso contrario l'autorizzazione sarà revocata senza rimborso del canone annuo. Seppur l'impianto autorizzato sia privo di messaggio pubblicitario dovrà comunque esser rinnovata la concessione in caso di scadenza. Solo per i cartelloni pubblicitari è ammessa la collocazione di una fascia saldamente ancorata allo stesso con esposta la dicitura "cartello in allestimento" e/o "spazio libero" e/o nome dell'azienda titolare dell'autorizzazione" e/o "riferimenti telefonici". L'impianto pubblicitario comunque dovrà esser dotato di regolare targhetta di

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

identificazione.

### **Art 20. Decadenza, revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica**

1. Sono causa di decadenza e/o revoca dell'autorizzazione:
  - a) l'inosservanza dei termini di tempo di giorni 45 di cui all'art. 18 comma 8, dalla data di rilascio per procedere all'installazione;
  - b) il mancato pagamento del canone annuo entro i termini amministrativi previsti;
  - c) mutate condizioni della strada come per esempio, modifiche definitive della viabilità, modifiche della segnaletica.
2. È facoltà della FVGStrade procedere alla revoca o alla modifica delle autorizzazioni rilasciate ogni qual volta che, a seguito di controlli effettuati dalla stessa FVGStrade, la ditta dovesse risultare responsabile di collocazioni pubblicitarie abusive o comunque si sia resa inadempiente alle prescrizioni o alle obbligazioni previste.

### **Art 21. Autorizzazioni per espositori temporanei**

1. L'esposizione di espositori temporanei è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo, dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso.
2. La domanda di installazione va presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria.
3. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato e ad effettuare ogni intervento necessario al loro mantenimento o reintegro nelle condizioni di esercizio autorizzate.
4. L'esposizione pubblicitaria deve essere rimossa entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello del termine autorizzato, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente.
5. Il richiedente deve documentare l'apposita richiesta, indicando per esteso, la strada e le progressive chilometriche dove intende effettuare la promozione pubblicitaria. Se la domanda sarà ripetuta, almeno con cadenza annuale, con le stesse caratteristiche e le medesime posizioni, la FVGStrade potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione richiedendo in fase di presentazione dell'istanza il solo versamento delle spese di istruttoria, a condizione che lo stato dei luoghi non sia mutato o non si riscontrino altre situazioni di impedimento.
6. Per gli espositori temporanei le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 11 del presente Regolamento si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. Rimangono invariate le distanze previste dall'art. 11 del presente Regolamento.
7. È ammessa la possibilità per i Comuni (anche all'interno del centro abitato) di reperire delle postazioni fisse ove collocare gli espositori temporanei per le manifestazioni come sagre o feste

## **REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ**

---

da riposizionare da anno in anno. Tali posizioni devono essere comunicate alla FVGStrade, per gli opportuni sopralluoghi; successivamente la FVGStrade potrà rilasciare un'autorizzazione/nulla osta a tempo indeterminato al Comune in modo tale che nel caso di ripetizione delle istanze con le stesse caratteristiche e le medesime posizioni, non sarà necessario un nuovo sopralluogo da parte della FVGStrade, sempreché lo stato dei luoghi non sia mutato.

8. L'esposizione di locandine potrà essere autorizzata, sui tratti stradali esterni a centro abitato, per un periodo massimo di gg. 30 e la richiesta di poter installare tali mezzi pubblicitari sulle stesse posizioni potrà essere inoltrata non prima di mesi 2 dalla scadenza della precedente autorizzazione (indipendentemente da chi ne abbia avuta la titolarità). Le istanze possono contemplare installazioni di impianti su più strade ma il loro posizionamento dovrà essere ricompreso in un raggio di non più di 10 chilometri.
9. La FVGStrade per motivi di sicurezza stradale e di decoro si riserva la possibilità di autorizzare solo un numero limitato di locandine lungo il tratto stradale richiesto.

### **Art 22. Pubblicità su fermate di autobus extraurbane**

1. Può essere rilasciata una sola palina pubblicitaria per singola fermata di autobus extraurbano.
2. La ditta autorizzata all'installazione della palina pubblicitaria deve permettere ai gestori del trasporto pubblico extraurbano di installare i pannelli indicanti gli orari degli autobus; tali pannelli seguono il modello II.6 del Regolamento di esecuzione del C.D.S. e hanno le dimensioni della tabella II.9 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.
3. Ogni palina pubblicitaria deve essere integrata con la figura II 358 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.
4. Per tali forme di pubblicità non vanno considerate le distanze di cui all'art 11 del presente Regolamento.
5. L'esposizione pubblicitaria è soggetta ad autorizzazione e canone.

### **Art 23. Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione**

1. Se la domanda è corredata di tutte le documentazioni previste, l'istruttoria è conclusa entro 90 (novanta) giorni dalla data d'inizio del procedimento.
2. Il termine indicato al comma 1, è sospeso nel caso in cui la domanda presentata, sia insufficientemente documentata, o non corredata del pagamento degli oneri. Il termine è altresì ulteriormente sospeso se si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici. Il richiedente sarà invitato dalla FVGStrade, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, previa comunicazione all'interessato.
3. Con la presentazione della documentazione richiesta, riprenderà l'esame della domanda.

## **REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ**

---

4. L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni cura l'istruttoria effettuando le verifiche e richiedendo i sopralluoghi necessari alla conclusione del provvedimento nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti e delle norme di legge.
5. Le istanze, ove necessario, dovranno essere inoltrate mediante utilizzo del portale dedicato.

### **Art 24. Spese di istruttoria e sopralluogo**

1. Le nuove istanze di autorizzazione sono soggette al pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 405 comma 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.
2. La FVGStrade fissa annualmente le modalità e gli importi dei diritti di istruttoria e sopralluogo (vedasi allegato A).

### **Art 25. Canone annuale**

1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un corrispettivo annuo determinato sulla base di una formula (Allegato D) che valorizza le caratteristiche dell'impianto, il coefficiente ISTAT di rivalutazione e il coefficiente di importanza della strada (vedi Allegato B).
2. I corrispettivi sono annualmente determinati dalla FVGStrade prendendo a base le delibere regionali in materia.
3. Il pagamento del corrispettivo per gli espositori temporanei deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione (per le locandine, a tariffa fissa, previsto nella misura di € 10 per impianto, per ogni periodo di gg. 15 di esposizione).
4. Il pagamento del corrispettivo annuo per la pubblicità non temporanea deve essere effettuato come segue:
  - a) la prima annualità parziale anticipatamente in vista del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione;
  - b) le annualità successive, a ricevimento della fattura relativa all'anno in corso.
5. Per le preinsegne e i segnali ex Art. 134 e 136 Reg. C.D.S. i canoni parziale ed annuale ammontano sempre ad € 20 per impianto (Delibera di Giunta FVG in vigore).
6. Entro il 01 ottobre di ogni anno vanno comunicate alla FVGStrade le rimozioni effettuate nell'anno in corso e/o quelle che verranno effettuate sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per tali impianti il canone dovuto sarà parziale e relativo ai mesi effettivi di installazione.

### **Art 26. Esenzioni**

1. Nel caso vi sia un'unica insegna di esercizio presso l'attività, essa è esentata dal pagamento del canone. Nel caso vi siano più insegne per la medesima attività è esentata l'insegna di superficie

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

minore.

2. Non sono soggetti a versamento del canone i segnali che forniscono indicazioni turistiche e di territorio e servizi utili, di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, privi di logo e/o nome dell'attività.
3. Sono esenti dall'imposta le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie (Art. 17 comma 1 punto i del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.).
4. Non sono soggetti a versamento del canone i mezzi pubblicitari temporanei (striscioni) che forniscono indicazioni sulle feste, sulle manifestazioni e sulle iniziative a scopo benefico che siano organizzate dai Comuni e dalle Pro Loco, o con il patrocinio degli stessi Enti.

### **Art 27. Soggetto competente per il rilascio delle autorizzazioni e la riscossione dei canoni**

1. La FVGStrade è l'unico ente competente per il rilascio dell'autorizzazione sulle strade di cui è gestore, fuori dai centri abitati, come deve risultare dalla targhetta.
2. Le concessioni rilasciate da ANAS S.p.A. precedentemente al 01/01/2008 o, successivamente da altri enti, sono considerate valide purché regolarmente rinnovate dalla FVGStrade alla scadenza.
3. Gli impianti che non sottendano a tali requisiti sono considerati abusivi.
4. In caso di passaggio di competenza da altro Ente di tratte stradali sarà necessario alla prima scadenza utile chiedere il rinnovo alla FVGStrade.

### **Art 28. Cartelli ed espositori nei cantieri edili**

1. Nei cantieri edili, al loro interno ed all'interno di aree delimitate, soggette ad urbanizzazione in atto possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere medesimo. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all'interno dei predetti cantieri, effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli è dovuto il pagamento dell'imposta di pubblicità.
2. Non rientrano in questa tipologia i cartelli, previsti obbligatoriamente dalla normativa in materia, che ne dispongono l'esposizione nei cantieri con l'atto di concessione o di autorizzazione, senza l'applicazione di altre forme grafiche aggiuntive o di illustrazioni pittoriche, promozionali della vendita immobiliare o di propaganda delle applicazioni tecnologiche esercitate dalle ditte operanti nel cantiere.
3. La domanda per tali esposizioni, oltre ai documenti previsti dal presente Regolamento dovrà contenere gli estremi di protocollo dell'autorizzazione o concessione dei lavori dovuta per legge.
4. La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al



## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

medesimo cantiere ove s'intende esporre tale forma di pubblicità, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi rinnovabili, previa apposita domanda. In caso di mancato rinnovo l'impianto pubblicitario dovrà essere rimosso.

5. Per i cartelli "Vendesi" e "Affittasi" dovrà essere presentata specifica istanza, mediante utilizzo del portale dedicato; potranno esser autorizzati per periodi di 6 (sei) mesi o un anno al massimo, rinnovabili, e l'eventuale corrispettivo a tariffa fissa sarà richiesto anticipatamente per l'intero periodo al fine del rilascio dell'autorizzazione.
6. Qualora i suddetti mezzi pubblicitari rispettino i seguenti requisiti:
  - a) superficie inferiore a mq. 0,25;
  - b) installato in proprietà privata o su recinzione perimetrale;
  - c) non luminoso o illuminato;

FVGStrade si impegna a trasmettere l'autorizzazione al richiedente e al Comune. Saranno dovute le spese di istruttoria pari ad € 40,00 + IVA e un canone semestrale pari ad € 25,00 + IVA od annuale pari ad € 50,00 + IVA.

All'interno del centro abitato, FVGStrade si impegna a trasmettere l'autorizzazione al richiedente e al Comune. Saranno dovute solamente le spese di istruttoria pari ad € 40,00 + IVA.

Qualora anche una sola delle condizioni elencate non sia rispettata l'istanza seguirà l'iter standard.

### **Art 29. Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla FVGStrade ai sensi dell'articolo 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione del C.D.S, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della FVGStrade (Rif. art. 54 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.);
  - e) comunicare tempestivamente alla FVGStrade ogni variazione di residenza o domicilio.
2. Gli atti di autorizzazione e nullaosta si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi, con facoltà della FVGStrade di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e delle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte della FVGStrade. La revoca o modifica del provvedimento originario non può dare titolo a rivede o pretese di qualsivoglia genere.
3. Qualsiasi modifica da parte del richiedente dell'istanza deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata.
4. La rinuncia ad uno o a più impianti autorizzati deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

utilizzando la specifica modalità prevista nel portale dedicato. Il titolare dovrà in caso provvedere al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti.

5. Il titolare dell'autorizzazione, qualora intenda rinnovare la medesima, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza.
6. In mancanza della domanda di rinnovo entro i predetti termini il titolare dell'autorizzazione decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza dell'autorizzazione.
7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di dare comunicazione del giorno dell'installazione con almeno cinque giorni di anticipo. Inoltre è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare l'avvenuta posa dell'impianto alla FVGStrade.
8. Il soggetto interessato è tenuto, durante i lavori di costruzione e manutenzione delle opere, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni della normativa vigente e in particolare il C.D.S. e il relativo Regolamento, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in conseguenza dei lavori.
9. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere consentite, restando completamente esonerata la FVGStrade da ogni responsabilità.
10. La manutenzione delle opere, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile, resta a totale carico del richiedente, che dovrà sempre e immediatamente provvedervi non appena necessario e comunque nel caso in cui sia espressamente richiesta dalla FVGStrade.
11. In caso di mancata o imperfetta manutenzione delle opere la FVGStrade può, previa diffida, revocare l'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.
12. Qualora avvenga la rimozione di un cartello il proprietario dell'impianto deve comunicare alla FVGStrade la data della rimozione stessa allegando documentazione fotografica, con invio, a seconda dei casi, mediante pec o portale.

### **Art 30. Targhette di identificazione**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica o adesiva stampata, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri ben visibili, i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.

## **REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ**

---

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile (Rif. art. 55 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati (Rif. art. 55 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
3. I cartelli o mezzi pubblicitari sprovvisti della targhetta di identificazione sono considerati impianti pubblicitari abusivi, salvo che il proprietario non dimostri la regolarità dell'impianto. Al proprietario dell'impianto spetta anche la dimostrazione dell'avvenuto posizionamento della targhetta di identificazione.

### **Art 31. Vigilanza**

1. La FVGStrade è tenuta a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. La FVGStrade vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse (Rif. art. 56 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a norma del C.D.S. e del Regolamento del C.D.S. (Rif. art. 56 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
3. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio (Rif. art. 56 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).

### **Art 32. Impianti pubblicitari abusivi**

1. Tutti gli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi.

### **Art 33. Rimozioni**

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con il presente Regolamento, la FVGStrade provvede alla sanzione dell'illecito ed alla diffida dell'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, la FVGStrade provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

collocato il mezzo pubblicitario. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione (Rif. art. 23 del C.D.S.).

2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 23 del C.D.S. chiunque violi, sia esso autore della violazione, proprietario o possessore del suolo privato, le disposizioni del presente Regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine, la FVGStrade provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri in via solidale a carico dell'autore della violazione e del proprietario o possessore del suolo.
3. Gli impianti pubblicitari vanno rimossi ogni qualvolta la FVGStrade rilevi l'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione.
4. Gli impianti pubblicitari vanno rimossi a seguito di motivata richiesta da parte della FVGStrade.
5. Quando la rimozione importi la necessità di entrare nel fondo altrui, diverso dalla privata dimora, la rimozione, da parte degli addetti della FVGStrade preposti, non potrà avvenire se non dopo dieci giorni dalla diffida, notificata dalla FVGStrade sia all'autore della violazione che al proprietario o al possessore del suolo privato.
6. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
7. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Regolamento in ordine alla pubblicità abusiva.
8. Nel caso l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della FVGStrade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel C.D.S., nel relativo Regolamento di attuazione e nel presente Regolamento o con le prescrizioni previste nell'autorizzazione, la rimozione verrà eseguita senza indugio. Successivamente alla stessa, la FVGStrade trasmetterà la nota delle spese sostenute al prefetto per la emissione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento (Rif. art. 23 del C.D.S.).
9. La FVGStrade mediante comunicazione scritta, informa l'interessato dell'avvenuta rimozione forzata dell'impianto pubblicitario.
10. Le spese di custodia decorreranno dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.
11. Non sussiste alcun obbligo da parte della FVGStrade di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi per giusta causa, né nella medesima posizione né in altre località alternative.
12. Nel caso la rimozione avvenga a cura della FVGStrade, per il deposito e la custodia degli impianti rimossi è dovuto il pagamento di indennità giornaliera per l'importo annualmente fissato (Allegato

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

A).

### **Art 34. Conservazione e vendita del materiale rimosso dalla FVGStrade**

1. Il materiale rimosso coattivamente dalla FVGStrade, può essere ritirato dagli interessati entro 60 giorni. Tale termine decorre dalla data della diffida.
2. Prima della consegna, devono essere versati i diritti o l'imposta dovuti, maggiorati delle sanzioni previste dalla legge, nonché le spese sostenute dalla FVGStrade stessa per la rimozione e per la custodia, ed altri eventuali costi affrontati dalla FVGStrade per qualunque altra causa.
3. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per la FVGStrade il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita del materiale.

### **Art 35. Rimozione anticipata degli impianti**

1. La FVGStrade può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata, viene esclusa qualunque forma di indennizzo o risarcimento ad esclusione del rimborso dell'imposta per le mensilità non usufruite, con esclusione della mensilità in corso; il rimborso sarà dovuto esclusivamente a compimento, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinanza, della rimozione e del ripristino del sito.
2. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
3. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Regolamento in ordine alla pubblicità abusiva.

### **Art 36. Allegati**

1. Sono parte integrante del Regolamento i seguenti allegati:
  - a) Prospetto relativo alle spese di istruttoria e sopralluogo, alle marche da bollo, ai sopralluoghi e alle tariffe di custodia;
  - b) Elenco strade di interesse regionale e strade di interesse nazionale a gestione della Regione Friuli Venezia Giulia e classificazione delle strade in base al Ki;
  - c) Esempi di differenziazione tipologica degli impianti;
  - d) Formula di calcolo del canone annuo;
  - e) Esempi modulistica;
  - f) Schemi/tabelle velocità e posizioni;
  - g) Schema grafico deroghe art. 51 comma 5 e 6 del Reg. C.D.S.;
  - h) Distanze da intersezioni: casistiche.

## **REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ**

---

### **Art 37. Norme transitorie**

1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla loro naturale scadenza. I nulla osta rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono validi.
2. Al primo rinnovo utile il concessionario è tenuto ad adeguare alle norme del C.D.S., del Regolamento del C.D.S. e del presente Regolamento l'impianto autorizzato.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Società.

## REGOLAMENTO GESTIONE PUBBLICITÀ

---

allegati

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICITÀ LUNGO, IN PROSSIMITÀ ED IN VISTA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE E STRADE DI INTERESSE NAZIONALE A GESTIONE REGIONALE

allegato a

PROSPETTO SPESE, MARCHE DA BOLLO, SOPRALLUOGHI e TARIFFE DI CUSTODIA



Tipo istanza	Corrispettivo marca bollo presentazione	Corrispettivo marca bollo risposta	Spese istruttoria	Spese sopralluogo	Note
istanza autorizzazione pubblicità	€ 16,00	€ 16,00	€ 40,00 + IVA	€ 100,00 + IVA	soggetta a canone annuale successivo
istanza autorizzazione pubblicità ragione sociale	€ 16,00	€ 16,00	€ 40,00 + IVA	€ 100,00 + IVA	non soggetta a canone successivo
istanza modifica autorizzazione/ nulla osta pubblicità	€ 16,00		€ 40,00 + IVA	ad integrazione, se necessarie	modifica a pratica "conclusa"
istanza nulla osta pubblicità	€ 16,00		€ 40,00 + IVA	€ 100,00 + IVA	
istanza rinnovo autorizzazioni pubblicità	€ 16,00	€ 16,00	€ 20,00 + IVA	ad integrazione, se necessarie	fino a 5 "pratiche" -> € 20,00 + IVA di spese di istruttoria, poi € 20,00 + IVA ogni gruppo di cinque successivo
istanza variazione bozzetto pubblicità (solo autorizzazioni)	€ 16,00				risposta mediante silenzio assenso (15 giorni dalla ricezione) solo per cartelloni pubblicitari
istanza voltura autorizzazione pubblicità	€ 16,00		€ 40,00 + IVA		

Denominazione costo	Tariffa
Rimozione impianto pubblicitario	€ 350,55 + IVA
Custodia impianto pubblicitario	€ 5,84 / die



**ALLEGATO B –ELENCO STRADE e CLASSIFICAZIONE in BASE AL COEFFICIENTE Ki**
**RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE**

n°		denominazione	da km	località	a km	località	Coefficiente Ki
S.P.	22	della Val Sesis	0,000	Cima Sappada	8,582	Sappada - Confine comunale	1,0
S.R.	13 racc. 54	raccordo con la S.S. n° 54	0,000	Tarvisio	1,015	Tarvisio	1,8
S.R.	14	della Venezia Giulia	137,760	Sistiana	148,130	Trieste	2,5
			158,345	Trieste	158,848	Trieste	1,8
			159,576	Trieste	161,150	Trieste (bivio ad H)	1,8
S.R.	55	dell'Isonzo	0,000	San Giovanni al Timavo	2,992	Sablici	2,0
S.R.	56	di Gorizia	5,400	Udine	5,700	Paparotti	3,5
			5,700	Paparotti	20,836	Innesto con la S.R. 56 - P.te Judrio	2,5
			20,836	Innesto con la S.R. 56 - P.te Judrio	31,300	Gorizia Lucinico	2,0
S.R.	58	della Carniola	0,000	Trieste San Cilino	1,300	Trieste Beatitudini	1,8
			2,300	Trieste Conconello	9,229	Ferneti	1,8
S.R.	117	di Gorizia	0,000	Gorizia	6,550	Lucinico	4,0
S.R.	251	della Val di Zoldo e Val Cellina	10,695	Chions-Confine di Regione	23,300	Pordenone	2,2
			31,200	Pordenone	39,775	San Martino di Campagna	2,5
			42,050	San Martino di Campagna	58,500	Maniago	2,0
			60,130	Monteale Valcellina	97,805	Erto e Casso - Confine di Regione	1,8
S.R.	251 var	Variante di San Martino di Campagna	0,000	Innesto S.R. 251 al km 39+700 a San Martino di Campagna	2,650	Rotatoria innesto S.R. 251 al km 42+050 a San Martino di Campagna	2,0
S.R.	252	di Palmanova	0,000	Codroipo	24,000	Palmanova	2,2
			24,000	Palmanova	44,948	Gradisca d'Isonzo	2,5
S.R.	252 var	Bretella dei Feudi	0,000	Innesto S.R. 252 al km 42+220	0,982	Rotatoria innesto S.R. 305 (svincolo autostradale di Gradisca)	
S.R.	305	di Redipuglia	3,300	Svincolo S.R. 305 var in loc. Villaorba	13,800	Ronchi dei Legionari	2,5
S.R.	305 var	Variante di Mariano del Friuli	0,000	Rotatoria innesto S.R. 56 (ponte sul Torrente Judrio)	7,200	Rotatoria di intersezione svincolo di Gradisca d'Isonzo	2,5
S.R.	351	di Cervignano	0,500	Gorizia (loc. Lucinico)	23,952	Cervignano del Friuli	2,5

**ALLEGATO B – ELENCO STRADE e CLASSIFICAZIONE IN BASE AL COEFFICIENTE KI**

S.R.	352	di Grado	0,000	Udine Paparotti	22,000	Muscoli (Cervignano del Friuli)	2,5
			25,304	Cervignano del Friuli	40,416	Grado	3,0
S.R.	352 var		0,000	Innesto con la S.R. 352 a Nord di Strassoldo	5,430	Cervignano - rotonda di collegamento con la bretella di raccordo con la S.S. 14	3,0
				Intersezione a rotonda in via Cajù in Comune di Cervignano del Friuli		Innesto con la S.R. 352 a Terzo di Aquileia	3,0
S.R.	353	della Bassa Friulana	2,479	Udine	5,500	Terenzano	2,5
			5,500	Terenzano	28,500	Muzzana del Turgnano	3,0
S.R.	354	di Lignano	0,000	Crosere	14,800	Lignano	3,0
S.R.	355	della Val Degano	0,000	Villa Santina	39,786	Sappada - Confine di Regione	1,8
S.R.	356	di Cividale	0,000	Magnano in Riviera - innesto S.S. 13	24,000	Torreano	2,2
			24,000	Torreano	28,713	Cividale	2,5
			32,650	Cividale (loc. Gagliano)	46,150	Cormons	2,2
S.R.	409	di Plessiva	0,000	Cormons	4,744	Plessiva - Confine di Stato	1,8
S.R.	463	del Tagliamento	0,000	Gemona	38,978	Innesto S.S. 13	2,0
			41,575	Innesto S.S. 13 (Ponte della Delizia)	57,700	Cordovado - Confine di Regione	2,5
S.R.	463 var	Variante del Tagliamento	0,000	rotonda intersezione con S.R. 463 del Tagliamento	5,390	Rotonda intersezione con S.R. PN 1 della Val d'Arzino	2,5
S.R.	464	di Spilimbergo	0,000	Maniago	42,470	Martignacco	2,0
			42,470	Martignacco	45,470	Udine	2,5
S.R.	464 var	di Dignano	0,000	Rotonda intersezione con S.R. 463 del Tagliamento	1,255	Intersezione con S.R. 464 di Spilimbergo (via Udine)	2,0
S.R.	465	della Forcella Lavardet e di Valle San Canciano	10,596	Forcella Lavardet	49,800	Sutrio	1,8
S.R.	512	del lago di Cavazzo	0,000	Tolmezzo	22,020	Gemona	1,8
S.R.	518	di Devetaki	0,000	Devetaki	0,970	Confine di Stato	2,5
S.R.	519	di Jamiano	0,000	Jamiano	1,583	Confine di Stato	2,0
S.R.	552	del Passo Rest	0,000	Bivio Priuso	50,040	Bivio Sequals	1,8
S.R.	646	di Ucceia	0,000	Tarcento	25,300	Ucceia - Confine di Stato	1,5
S.R.	177	Collegamento stradale Pian di Pan - Sequals	0,000	Pian di Pan - Innesto S.S. 13	26,673	Innesto S.R. 464 a Sequals	4,0


**ALLEGATO B – ELENCO STRADE e CLASSIFICAZIONE IN BASE AL COEFFICIENTE KI**
**RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE A GESTIONE REGIONALE**

n°		denominazione	da km	località	a km	località	Coefficiente Ki
S.S.	13	Pontebbana	63,297	Sacile P.te fiume Meschio	65,810	Sacile	2,5
			69,633	Sacile	75,010	Porcia	2,5
			79,763	Pordenone	85,875	Pian di Pan	3,0
			85,875	Pian di Pan	124,000	S. Caterina	2,5
			124,000	S. Caterina	135,500	Svincolo casello "Udine Nord" Autostrada A23	4,0
			135,500	Svincolo casello "Udine Nord" Autostrada A23	163,500	Venzzone	2,0
			163,500	Venzzone	187,000	Chiusaforte	2,5
			187,000	Chiusaforte	213,000	Ugovizza	1,8
S.S.	14	della Venezia Giulia	79,213	Latisana	95,450	Zellina	2,5
			95,450	Zellina	108,070	Cervignano del Friuli	3,0
			109,980	Cervignano	123,644	Ronchi dei Legionari	3,0
			124,193	Ronchi dei Legionari	124,356	Ronchi dei Legionari	3,0
			129,468	Monfalcone	137,760	Sistiana	3,0
NSA	56	raccordo tra la S.S. 14 e A4	0,000	Sistiana	1,880	Sistiana	4,0
S.S.	52	Carnica	0,000	Carnia - innesto S.S. 13	14,000	Tolmezzo	3,0
			14,000	Tolmezzo	22,000	Enemonzo	2,5
			22,000	Enemonzo	35,000	Ampezzo	2,2
			35,000	Ampezzo	41,800	Galleria San Lorenzo	2,0
			44,400	Galleria San Lorenzo	64,137	Passo Mauria - Confine di Regione	2,0
S.S.	52 var	Variante di Socchieve	23,681	innesto con S.S. 52 Carnica	28,043	Mediis	2,0
R.A.	16	Raccordo Autostradale Cimpello (A/28) - S.S. 13	0,000	Cimpello - innesto A28	3,754	Pian di Pan - innesto S.S. 13	5,0

**ALLEGATO B – ELENCO STRADE e CLASSIFICAZIONE IN BASE AL COEFFICIENTE KI**

n°		denominazione	da km	località	a km	località	Coefficiente Ki
S.S.	676	Tangenziale Udine Sud	0,000	Innesto S.R. 56 presso Paparotti	3,760	Raccordo Udine Sud	5,0
			6,442	Sottopasso di Basaldella	9,070	Innesto S.S. 13	5,0
S.S.	677	di Ronchi dei Legionari	0,000	Casello di Redipuglia dell'Autostrada A4	2,028	Innesto S.S. 14 presso Ronchi dei Legionari	5,0

**Art.136 Reg. C.d.S**  
**Segnali che forniscono indicazione di servizi utili**



**TABELLA II 8 - Rettangolare "servizi"**  
 dimensioni in cm.


	A	B	C	D	Q	R
piccolo	40	60	0.8	0.4	30	3
normale	60	90	1.2	0.6	45	4.5
grande	90	135	1.6	0.8	65	7

**Art.134 Reg. C.d.S**  
**Segnali turistici e di territorio**

segnali di direzione per le industrie




segnali turistici e di territorio



**TABELLA II 14/a - SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI**  
 dimensioni in cm.

	C	D	E	H	L	M	N	R1	R2	R3	P	S
piccolo	1	0,5	17	30	130	13,5	12	6	10	0,5	5	28,5
normale	1,5	1	22	40	150	18	15,5	8	13	1	6,5	38
grande	3	1,5	38	70	250/400	31,5	27	14	23	2	11,5	60

## CARTELLI, INSEGNE D'ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI



## INSEGNE D'ESERCIZIO POSTE PARALLELAMENTE AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI O IN ADERENZA AI FABBRICATI



qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, e' possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

## PREINSEGNE



dimensioni in cm. 125 x 25

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = \{[(Cv \times mq + Me \times mq + MS) \times Ki] + (Cv \times mq \times Kl)\} \times Kr$$

dove:

Cv = canone base al metro quadrato = €/mq 12,00;

N.B.: per i "cartelli" pubblicitari e per la "pubblicità di servizi", così come definiti dall'art. 47, comma 4, e dall'art. 77, comma 6, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, la determinazione della superficie avverrà mediante l'individuazione di 3 (tre) classi di appartenenza per impianti monofacciali e di 3 (tre) classi di appartenenza per impianti bifacciali:

a) Impianti monofacciali:

- a.1) fino a 3 mq (tre metri quadrati);
- a.2) fino a 4,5 mq (quattro virgola cinque metri quadrati);
- a.3) fino a 6 mq (sei metri quadrati);

b) Impianti bifacciali:

- b.1) fino a 6 mq (sei metri quadrati);
- b.2) fino a 9 mq (nove metri quadrati);
- b.3) fino a 12 mq (dodici metri quadrati);

per gli altri mezzi pubblicitari si determinerà l'effettiva superficie di ciascuno di essi determinata al lordo della struttura dell'impianto espositivo;

mq = superficie in metri quadrati del mezzo pubblicitario;

Me = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = €/mq 8,50; N.B.: si applica lo stesso principio enunciato per Cv;

MS = quota aggiuntiva per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali FVGStrade = € 37,00;

N.B.: la quota si applica quando la proiezione verso terra di qualsiasi elemento dell'impianto pubblicitario ricada, anche parzialmente, all'interno della proprietà stradale;

Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;

Ki = coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27.12.2005 - Parte Seconda - Foglio delle Inserzioni.

Kr = coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT

**RICHIESTA PUBBLICITÀ**

Spett.le: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.  
 Scala dei Cappuccini, 1  
 34131 TRIESTE (TS)  
 P.E.C. [fvgsttrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgsttrade@certregione.fvg.it)

<b>Nome</b>		<b>Luogo e data di nascita</b>	
<b>Cognome</b>			
<b>In qualità di</b>		<b>Ragione Sociale</b>	
<b>Via/Piazza</b>			<b>N°</b>
<b>Comune</b>		<b>C.A.P.</b>	<b>Prov.</b>
<b>Partita IVA</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Telefono</b>		<b>FAX</b>	
<b>E mail</b>			
<b>PEC</b>			

è soggetto al sistema di liquidazione dell'IVA denominato "split-payment" ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 così come modificato dal D.L. 50 del 24/04/2017.

Preso atto delle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada, emanato con d.lgs 285/1992 e s.m.i., e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.,

**CHIEDE**

la concessione/l'autorizzazione/il nulla osta per l'installazione  
 di n° \_\_\_\_\_ impianti sulla strada \_\_\_\_\_

**NB: su una strada si possono posizionare massimo 5 impianti solo se compresi entro i 2 km**

<i>Tipologia:</i>		<i>Al km:</i>			
<input type="checkbox"/> Cartelli pubblicitari		1.	km _____	lato _____	
<input type="checkbox"/> Impianti pubblicitari e di servizio		2.	km _____	lato _____	
<input type="checkbox"/> Impianti temporanei		3.	km _____	lato _____	
<input type="checkbox"/> Impianti di pubblicità propaganda		4.	km _____	lato _____	
<input type="checkbox"/> Insegne di esercizio		5.	km _____	lato _____	
<input type="checkbox"/> Preinsegne					
<input type="checkbox"/> Altro					
<i>base</i>	<i>altezza</i>	<i>monofacciale</i>	<i>bifacciale</i>	<i>perpendicolare</i>	<i>parallelo</i>
1. _____	_____	1. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. _____	_____	2. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. _____	_____	3. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. _____	_____	4. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. _____	_____	5. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## RICHIESTA PUBBLICITÀ

<i>Illuminazione: max 150 candele/mq</i>	<i>Altezza da terra [m]:</i>	<i>Limite dalla carreggiata [m]:</i>
1. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	1. _____	1. _____
2. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	2. _____	2. _____
3. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3. _____	3. _____
4. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4. _____	4. _____
5. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	5. _____	5. _____

- All'interno del centro abitato \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_.
- Fuori dal centro abitato, con limite di velocità di \_\_\_\_\_ km/h.

### DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

#### DICHIARA

che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato affinché la sua posa in opera tenga conto della natura del terreno e della spinta del vento garantendone la stabilità

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

#### DICHIARA

che la zona scelta per la collocazione dell'impianto \_\_\_\_\_ sottoposta a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edificio o luoghi di interesse storico e artistico.

che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto avente le caratteristiche definite alla voce A.23 dell'allegato A del D.P.R. 31/2017 (art. 13 comma 3 del Regolamento Gestione Pubblicità FVGS).

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

Si ricorda che, nel caso il sito d'installazione ricada in zona tutelata, dovrà essere prodotta copia del parere favorevole della Regione in merito alla compatibilità della collocazione e/o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro, e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Il sottoscritto si impegna a sostenere il relativo canone annuale che verrà comunicato da FVGStrade S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

## **RICHIESTA PUBBLICITÀ**

### **Informativa privacy ai sensi del**

#### **GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati n.679/16**

Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del GDPR, che:

- il **Titolare del trattamento** dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con sede in Scala Cappuccini n.1, 34131 Trieste;
- il contatto del **Responsabile della Protezione dei Dati** è l'indirizzo mail [dpo@fvgs.it](mailto:dpo@fvgs.it);
- i dati personali forniti vengono trattati, mediante strumenti informatici e telematici, esclusivamente per dare esecuzione alla presente richiesta;
- i dati personali forniti sono conosciuti esclusivamente dai dipendenti del Titolare del trattamento e possono essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli, in caso di richieste specifiche da parte degli stessi;
- la base giuridica del trattamento è costituito dagli obblighi di legge necessari per dare seguito alla richiesta;
- i dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
- i soggetti cui si riferiscono i dati personali (c.d. "interessati") hanno la facoltà di esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa privacy di cui gli artt. 15-22.

Gli interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

\_\_\_\_\_

(luogo e data)

\_\_\_\_\_

(firma leggibile)

### **ALLEGATI:**

Alla domanda devono essere allegati:

- A. fotocopia documento d'identità di chi esegue l'istanza;
- B. modulo M 16.13 "Autodichiarazione marche da bollo";
- C. modulo M 16.17 "Comunicazione dati per la fatturazione elettronica".

Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione tecnica:

- A. bozzetto colorato e quotato, relativo ad ogni messaggio pubblicitario;
- B. planimetria in scala 1:100 o 1:200, ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda (esatta progressiva chilometrica, distanza dal limite della carreggiata, distanze da intersezioni stradali e da segnaletica verticale, etc.) o un estratto della planimetria catastale, che evidenzii i confini di proprietà e della sede stradale, se la richiesta riguarda un'insegna da installare sul terreno di proprietà del richiedente;
- C. relazione tecnica che riporti tutte le caratteristiche del /i mezzo/i pubblicitario/i da installarsi e delle eventuali strutture di supporto, indicando in dettaglio se opache o luminose, se illuminate dall'esterno, se da installarsi parallelamente o perpendicolarmente alla strada, ecc.

**RICHIESTA PUBBLICITÀ VENDITA-AFFITTO**

 Spett.le: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.  
 Scala dei Cappuccini, 1  
 34131 TRIESTE (TS)  
 P.E.C. [fvgsttrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgsttrade@certregione.fvg.it)

<b>Nome</b>		<b>Luogo e data di nascita</b>	
<b>Cognome</b>			
<b>In qualità di</b>		<b>Ragione Sociale</b>	
<b>Via/Piazza</b>			<b>N°</b>
<b>Comune</b>		<b>C.A.P.</b>	<b>Prov.</b>
<b>Partita IVA</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Telefono</b>		<b>FAX</b>	
<b>E mail</b>			
<b>PEC</b>			

è soggetto al sistema di liquidazione dell'IVA denominato "split-payment" ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 così come modificato dal D.L. 50 del 24/04/2017.

Preso atto delle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada, emanato con d.lgs 285/1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.,

**CHIEDE**

la concessione/l'autorizzazione/il nulla osta per l'installazione  
 di un cartello vendita/affitto sulla strada \_\_\_\_\_

**NB: su una strada si possono posizionare massimo 5 impianti solo se compresi entro i 2 km**

Al km		Lato		All'interno del centro abitato _____ del Comune di _____ _____ in via/piazza _____ _____ n° _____
Base [m]		Altezza [m]		
Limite dalla carreggiata [m]				
Perpendicolare		Parallelo		
Altezza da terra [m]				
Note				Fuori dal centro abitato, con limite di velocità di _____ Km/h

**SOLO SE FUORI CENTRO ABITATO:** si richiede l'installazione per un periodo di

<input type="checkbox"/>	6 mesi	€ 25,00 + IVA
<input type="checkbox"/>	12 mesi	€ 50,00 + IVA

**RICHIESTA PUBBLICITÀ VENDITA-AFFITTO**

---

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta \_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di  
dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato affinché la sua posa in opera tenga conto  
della natura del terreno e della spinta del vento garantendone la stabilità

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

**DICHIARA**

che la zona scelta per la collocazione dell'impianto \_\_\_\_\_ sottoposta a vincoli a tutela di bellezze naturali e  
paesaggistiche o di edificio o luoghi di interesse storico e artistico.

che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto avente le caratteristiche definite alla  
voce A.23 dell'allegato A del D.P.R. 31/2017 (art. 13 comma 3 del Regolamento Gestione Pubblicità FVGS).

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

Si ricorda che, nel caso il sito d'installazione ricada in zona tutelata, dovrà essere prodotta copia del parere  
favorevole della Regione in merito alla compatibilità della collocazione e/o della tipologia del mezzo pubblicitario  
con l'aspetto, il decoro, e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Il sottoscritto si impegna a sostenere il relativo canone annuale che verrà comunicato da FVGStrade S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

**RICHIESTA PUBBLICITÀ VENDITA-AFFITTO****Informativa privacy ai sensi del  
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati n.679/16**

Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del GDPR, che:

- il **Titolare del trattamento** dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con sede in Scala Cappuccini n.1, 34131 Trieste;
- il contatto del **Responsabile della Protezione dei Dati** è l'indirizzo mail [dpo@fvgs.it](mailto:dpo@fvgs.it);
- i dati personali forniti vengono trattati, mediante strumenti informatici e telematici, esclusivamente per dare esecuzione alla presente richiesta;
- i dati personali forniti sono conosciuti esclusivamente dai dipendenti del Titolare del trattamento e possono essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli, in caso di richieste specifiche da parte degli stessi;
- la base giuridica del trattamento è costituito dagli obblighi di legge necessari per dare seguito alla richiesta;
- i dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
- i soggetti cui si riferiscono i dati personali (c.d. "interessati") hanno la facoltà di esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa privacy di cui gli artt. 15-22.

Gli interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

\_\_\_\_\_

(luogo e data)

\_\_\_\_\_

(firma leggibile)

Qualora l'impianto/gli impianti rispetti/rispettino i seguenti requisiti:

- superficie massima di 0,25 mq;
- installato/i in proprietà privata o sulla recinzione perimetrale;
- non luminoso/i o illuminato/i;
- al di fuori del centro abitato: bordo inferiore, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente;
- parti strutturali realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
- calcolato/i per resistere alla spinta del vento, saldamente ancorato/i, sia globalmente che nei singoli elementi;
- di sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nel cartello costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità,

all'interno del centro abitato formalmente delimitato, la FVGStrade S.p.A. si impegna a trasmettere il nulla osta al richiedente e al Comune. Saranno dovute solo le spese d'istruttoria di € 40,00 + IVA.

fuori dal centro abitato formalmente delimitato, la FVGStrade S.p.A. si impegna a trasmettere la concessione al richiedente e al Comune. Saranno dovute le spese d'istruttoria di € 40,00 + IVA e una quota annuale per l'esposizione di € 50,00 + IVA o semestrale di € 25,00 + IVA.

Nel caso la richiesta presentata non rientri completamente nelle precedenti prescrizioni verrà trattata come normale impianto pubblicitario addebitando le spese di istruttoria e sopralluogo di € 140,00 + IVA, e assoggettandola ad un canone di esposizione annuo (o semestrale) calcolato in base alla sua grandezza.

## **RICHIESTA PUBBLICITÀ VENDITA-AFFITTO**

---

### **ALLEGATI:**

Alla presente istanza dovrà essere allegata la documentazione sotto elencata:

- A. fotocopia documento d'identità di chi esegue l'istanza;
- B. modulo M 16.13 "Autodichiarazione marche da bollo";
- C. modulo M 16.17 "Comunicazione dati per la fatturazione elettronica".





Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione tecnica:

- A. bozzetto colorato e quotato, relativo ad ogni messaggio pubblicitario;
- B. planimetria in scala 1:100 o 1:200, ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda (esatta progressiva chilometrica, distanza dal limite della carreggiata, distanze da intersezioni stradali e da segnaletica verticale, etc.) o un estratto della planimetria catastale, che evidenzii i confini di proprietà e della sede stradale, se la richiesta riguarda un'insegna da installare sul terreno di proprietà del richiedente;
- C. relazione tecnica che riporti tutte le caratteristiche del /i mezzo/i pubblicitario/i da installarsi e delle eventuali strutture di supporto, indicando in dettaglio se opache o luminose, se illuminate dall'esterno, se da installarsi parallelamente o perpendicolarmente alla strada, ecc.

**COLLOCAZIONE DI CARTELLI INSEGNE D'ESERCIZIO  
ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (art.51/2 e art. 51/4 del Reg.)**


DISTANZE MINIME IN ML. DA:	FUORI CENTRO ABITATO		IN CENTRO ABITATO O CON LIMITE ≤ 50 km/h	
	PRIMA	DOPO	PRIMA	DOPO
Segnali di pericolo di prescrizione	250	150	50	25
Segnali di indicazione	150	100	25	25
Cartelli e mezzi pubblicitari	100	100	25	25
Punto di tangenza delle curve	100	100	100	100
Gallerie	200	-	100	-
Intersezioni	250	100	50	25
Limite carreggiata	3		Reg. Comunale	

**COLLOCAZIONE PREINSEGNE FUORI DAI CENTRI ABITATI (art.51/13 art. 79/3 e art.126/1 del Reg.)  
(ad una distanza prima delle intersezioni non superiore a 500 m.)**


DISTANZE MINIME IN ML. DA:	VELOCITA'							
								
	PRIMA	DOPO	PRIMA	DOPO	PRIMA	DOPO	PRIMA	DOPO
Segnali di pericolo	100	50	100	50	100	50	100	50
Segnali di prescrizione	150	75	150	75	150	75	150	75
Segnali di indicazione	120	60	140	70	155	77,5	170	85
Cartelli e mezzi pubblicitari	100	100	100	100	100	100	100	100
Punto di tangenza delle curve	100	100	100	100	100	100	100	100
Gallerie	200	-	200	-	200	-	200	-

**POSIZIONAMENTO DI CARTELLI INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI  
 FUORI DEI CENTRI ABITATI (art.51/2 Reg.)**


DISTANZE MINIME DAI SEGNALI  
 DI PERICOLO E PRESCRIZIONE




DISTANZE MINIME DAI SEGNALI  
 DI INDICAZIONE



DISTANZE MINIME  
 DALLE INTERSEZIONI




DISTANZE MINIME DAGLI ALTRI  
 CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI






**POSIZIONAMENTO DI CARTELLI INSEGNE E ALTRI MEZZI PUE  
 ENTRO I CENTRI ABITATI E LUNGO LE STRADE CON LIMITI  
 VELOCITA' PERMANENTE NON SUPERIORE A 50 km/h (art.5)**


DISTANZE MINIME DAI SEGNALI  
 DI PERICOLO E PRESCRIZIONE




DISTANZE MINIME DAI SEGNALI  
 DI INDICAZIONE




DISTANZE MINIME  
 DALLE INTERSEZIONI




DISTANZE MINIME DAGLI ALTRI  
 CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI



Comma 5. Insegne di esercizio in tratto extraurbano




Comma 6. Cartelli e altri mezzi pubblicitari in tratto extraurbano




## ALCUNE CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DALLE INTERSEZIONI ENTRO I CENTRI ABITATI


a





b



c




## ALCUNE CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DALLE INTERSEZIONI ENTRO I CENTRI ABITATI




## ALCUNE CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DALLE INTERSEZIONI ENTRO I CENTRI ABITATI

f




g




## ALCUNE CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DALLE INTERSEZIONI ALL'ESTERNO DEI CENTRI ABITATI


a





b



c




## ALCUNE CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DALLE INTERSEZIONI ALL'ESTERNO DEI CENTRI ABITATI



# ALCUNE CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DALLE INTERSEZIONI ALL'ESTERNO DEI CENTRI ABITATI

f



g

